



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.85 del 27/11/2025

Al Presidente del L.C.C. di Ragusa

Al Segretario Generale dell'Ente

Al Dirigente Settore 5 Risorse Umane

Al Dirigente Settore 3 Economico-Finanziario

LORO SEDI

Comunicazione inviata telematicamente su:protocollo@pec.provincia.ragusa.it:

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori su P.I.A.O. 2025-2027- Sezione 3: Organizzazione e capitale umano Sottosezione 3.6: “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027. AGGIORNAMENTO” giusta proposta di determinazione Reg. Settore 252/2025 R.G. N. 3633/2025 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027”. AGGIORNAMENTO”.

Lo scrivente collegio dei revisori nominato con Determinazione del Commissario Straordinario dell'Ente n.16 del 23.11.2023,

Premesso che con nota pec prot.0027290 del 21/11/2025 a firma del Dirigente del Settore V Risorse umane avente ad oggetto “Richiesta parere su: P.I.A.O. 2025-2027- Sezione 3: Organizzazione e capitale umano Sottosezione 3.6: “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027”. AGGIORNAMENTO” ha ricevuto:

- la proposta di determinazione Reg. Settore 252/2025 R.G. N. 3633/2025 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027”. AGGIORNAMENTO”;
- la relazione illustrativa tecnico-finanziaria a firma del dirigente dei servizi finanziari sulla verifica dei vincoli finanziari alla gestione del personale e degli adempimenti contabili connessi in relazione alla proposta di variazione al Piano triennale del fabbisogno di personale

2025/2027;

- la tabella A relativa alla capacità assunzionale dell’Ente utilizzabile per assunzioni e progressioni tra aree;
- la tabella B Sezione 3: Organizzazione e capitale umano Sottosezione 3.6: “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027” AGGIORNAMENTO;
- **Esaminato** il Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027 di cui all’Allegato 3 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Richiamata la determinazione commissariale n. 3480/2024 R.G. DEL 17/12/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione **2025-2027** ed in particolare della Sezione 3: Organizzazione e capitale umano. Sottosezione 3.6: “Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027;

Richiamata la nota prot. 24045 del 15/10/2025 dello scrivente collegio (Verbale OdR n.76 del 15/10/2025) con la quale **lo scrivente organo di revisione**, dopo avere rilevato che “*... nel corso dell’anno 2025 l’Amministrazione ha disposto n. 59 progressioni tra aree (progressioni verticali) con decorrenze giuridiche ed economiche comprese tra gennaio, febbraio e maggio 2025, tutte in deroga al titolo di studio ai sensi dell’art. 13 del CCNL 16/11/2022, e in misura del tutto prevalente rispetto alle assunzioni dall’esterno sopra indicate, senza che risulti adottata alcuna motivazione formale di deroga al limite del 50% previsto dall’art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001*”, **ha formalmente invitato l’Amministrazione “a valutare l’adozione di misure correttive e di ripristino della legalità, al fine di assicurare la piena conformità alla normativa vigente e prevenire e/o rimuovere il consolidamento di effetti economici non conformi a legge”**;

Preso atto che, come riportato nella proposta di determinazione in oggetto citata, alla luce della sopracitata richiesta dell’OdR, l’Ente ha ritenuto di dovere rielaborare ed aggiornare la Sezione 3: Organizzazione e capitale umano. Sottosezione 3.6: “Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) del PIAO 2025-2027;

Considerato che l’Ente ha ufficialmente comunicato all’OdR che:

- n. 21 delle complessive n. 59 progressioni verticali programmate ed effettuate sono state finanziate con le risorse finanziarie aggiuntive di cui all’art. 1, comma 612, della l. 234/2021, in merito alle quali sia l’ARAN (cfr. CFL 209) che la Corte dei conti (cfr. parere 184/2024 della sezione di controllo del Piemonte) hanno riconosciuto la natura derogatoria anche riguardo al vincolo di rilevanza costituzionale posto dal comma 1-bis dell’art. 52 del d.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 3 del d.l. 80/2021 e smi;
- Che, a conclusione dell’iter avviato con Det. Dir. N. 2370/2023 R.G. del 7/2/2024, con contratto prot. 6518 del 27/3/2024, dall’1.4.2024 è stato coperto, con assunzione dall’esterno, il posto di ingegnere ambientale e che tale assunzione bilancia la progressione verticale a n. 1 posto di

- funzionario tecnico (ex cat.D) la cui procedura è stata avviata il 22/10/2024;
- Che a seguito dell'assegnazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito finale del concorso appositamente indetto dalla Commissione RIPAM – a norma delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.L. n. 124/2023, e s.m.i. è in via di perfezionamento presso l'Ente l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 8 unità CAPCOE con inquadramento nell'Area dei Funzionari di: n. 3 unità di personale specialista economico-statistico, n. 2 unità specialista informatico-digitale, e n. 3 unità specialista tecnico;
 - che fino al 31 dicembre 2025 è consentito alle amministrazioni di avvalersi della procedura accelerata prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019 n. 56, procedendo all'indizione delle procedure concorsuali *senza* esperimento degli avvisi di mobilità, nel rispetto della preventiva comunicazione di cui all'articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001;

Appurato che l'Ente intende procedere ad approvare variazioni al PIAO 2025/2027 di cui alla proposta di cui in oggetto – con specifico riferimento alla Sottosezione 3.3, concernente il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025/2027 per allineare le previsioni afferenti alle assunzioni effettuate e/o da effettuare nel triennio 2025-2027 con le progressioni tra aree già effettuate, nonché ai contenuti degli strumenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione 2025/2027 e Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027);

Visti i limiti alla spesa di personale previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), per gli enti soggetti a patto di stabilità, (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) che prevedono che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) (lettera oggi abrogata dall'art.16 del d.l. 113 del 24 giugno 2016); b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione*

coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (triennio 2011-2013) (comma 557-quater nel testo modificato ed inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114);

Visto il D.L. n.90/2014 (art.3 co da 5 a 5 -sexies) convertito, con modificazioni in legge 114/2014 che testualmente recita:

“5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal

comma 5-quinquies del presente articolo.

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". Ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

(7)

5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse.

5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over".

Vista la relazione del Settore 3 Finanze e Contabilità avente ad oggetto *"Relazione finanziaria al piano triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) 2025/2027"*, inviata allo scrivente collegio in allegato alla nota dell'Ente protocollo prot.0027290 del 21/11/2025 in cui, in **riferimento alle capacità assunzionali** dell'Ente, **((dotazione iniziale, utilizzo e resti))** viene attestato, quanto segue:

2020				
cessati 2019	spazi ass.li 100%	utilizzati		resti
367.553,94	367.553,94	59.312,59		308.241,35

2021				
cessati 2020	spazi ass.li 100%	utilizzati		resti
693.669,92	693.669,92	25.862,98		667.806,94

2022				
cessati 2021	spazi ass.li 100%	utilizzati		resti
670.739,00	670.739,00	202.800,12		467.938,88

2023				
cessati 2022	spazi ass.li 100%	utilizzi		resti
441.448,24	441.448,24	459.160,34	-	17.712,10

2024				
cessati 2023	spazi ass.li 100%	utilizzi		resti
781.016,59	781.016,59	157.194,84		623.821,75
Totale resti quinquennio 2020/2024				2.050.096,82

2025					
cessati 2024	spazi ass.li 100%	resti 2020/2024		utilizzi effettuati/programmati	resti
633.427,24	633.427,24	2.050.096,82		1.780.093,29	903.430,77
2026					
cessazioni 2025	spazi ass.li 100%	resti 2025	resti 2020 (da detrarre)	utilizzi programmati	resti
1.566.866,30	1.566.866,30	903.430,77	308.241,35	661.589,77	1.500.465,95
2027					
cessazioni 2026	spazi ass.li 100%	resti 2026	resti 2021 (da detrarre)	utilizzi programmati	resti
212.361,39	212.361,39	1.500.465,95	667.806,94	254.656,66	790.363,74

Vista la relazione del Settore 3 Finanze e Contabilità avente ad oggetto *“Relazione finanziaria al piano triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) 2025/2027”*, inviata allo scrivente collegio in allegato alla nota dell’Ente protocollo prot.0027290 del 21/11/2025 in cui, in **riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027** viene attestata *“la compatibilità della stessa con le disponibilità finanziarie dell’Ente e che trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027 e avviene nel rispetto dei vincoli e delle facoltà assunzionali vigenti”* con l’utilizzo degli spazi occupazionali in relazione al programma delle assunzioni dall’esterno e delle progressioni verticali per ciascun anno 2025-2026-2027 così ripartito:

a) Assunzioni dall'esterno

2025					
Risorse cessazioni 2024	spazi ass.li 100%	resti 2020/2024		utilizzi effettuati/programmati	resti
633.427,24	633.427,24	2.050.096,82		615.953,53	2.067.570,53
2026					
Risorse cessazioni 2025	spazi ass.li 100%	resti 2025	resti 2020 (da detrarre)	utilizzi programmati	resti
1.566.866,30	1.566.866,30	2.067.570,53	308.241,35	661.589,77	2.664.605,71
2027					
Risorse cessazioni programmate 2026	spazi ass.li 100%	resti 2026	resti 2021 (da detrarre)	utilizzi programmati	resti
212.361,39	212.361,39	2.664.605,71	667.806,94	223.809,78	1.985.350,38

b) Progressioni verticali

2025						
cessati 2024	spazi ass.li 100%	resti 2020/2024	utilizzo x assunzioni dall'esterno (detrarre)		utilizzi Effettuati per progressioni programmate	resti
633.427,24	633.427,24	2.050.096,82	615.953,53		1.164.139,76	903.430,77
2026						
cessazioni 2025	spazi ass.li 100%	resti 2025	utilizzo x assunzioni dall'esterno (detrarre)	resti 2020 (da detrarre)	Utilizzi per progressioni programmate	resti
1.566.866,30	1.566.866,30	903.430,77	661.589,77	308.241,35	-	1.500.465,95
2027						
cessazioni 2026	spazi ass.li 100%	resti 2026	utilizzo x assunzioni (detrarre)	resti 2021 (da detrarre)	Utilizzi per progressioni programmati	resti
212.361,39	212.361,39	1.500.465,95	223.809,78	667.806,94	30.846,88 *	790.363,74

*Progressione per la previsione di una unità assunta dall'esterno, area istruttori.

Preso atto che l'Ente ha attestato che relativamente a n. 21 progressioni verticali finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 234/2021 non sono stati consumati spazi assunzionali mentre per quanto riguarda quelle finanziate con risorse ordinarie viene attestata la sostenibilità rispetto alle capacità assunzionali dell'anno 2025;

Considerato che nella relazione viene attestata la congruità della spesa per rapporti di lavoro a tempo determinato atteso che la spesa sostenuta nell'anno 2009 dall'Ente per tale fattispecie è pari a €. 870.323,23, mentre l'importo previsto per l'assunzione di un dirigente informatico in base all'art. 110 c. 2 del Dlgs 267/2000 per l'anno 2025, ammonta a €. 62.363,03 oltre IRAP e per l'assunzione di 6 istruttori amministrativi tempo parziale 50% (personale di supporto ex art. 90 del Dlgs 267/2000) l'onere complessivo è pari a €. 92.540,64 oltre IRAP;

Appurato che relativamente alla dotazione organica dell'Ente, nella relazione del dirigente del Settore 3 Finanze e Contabilità avente ad oggetto *“Relazione finanziaria al piano triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) 2025/2027”* viene attestato che la spesa potenziale massima della dotazione organica di personale dipendente per l'Ente, calcolata secondo le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche adottate con DPCM del 8.05.2018, rimane per ciascun anno del triennio del piano pari a € 17.788.462,39, quindi al di sotto del limite finanziario della spesa di personale dipendente di cui all'art.1, co. 557 quater, della Legge n.296/2006, pari a 17.860.801,42 euro;

Considerato che relazione del dirigente del Settore 3 Finanze e Contabilità avente ad oggetto *“Relazione finanziaria al piano triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) 2025/2027”* viene attestato che l'Ente

- ha adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2025/2027, secondo quanto previsto dall'apposita sezione del presente PIAO 2025/2027;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze e del soprannumero del personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 per l'anno 2025, con esito negativo, con determinazione della Commissaria straordinaria RG n. 3275 del 29/11/2024;
- non risulta strutturalmente deficitario, né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del d.lgs. n. 267/2000;
- ha effettuato l'invio di tutti i documenti richiesti alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni entro i termini di legge;
- ha effettuato tempestivamente le comunicazioni alla P.C.C. dello stock di debito ai sensi della Legge 145/2018, all'art.1, comma 867.

Vista l'ulteriore nota del 28/11/2025 prot.0027781 a firma del Dirigente dei servizi finanziari in cui viene certificato:

1) in riferimento al contenimento della spesa

- che la spesa del personale (al netto dell'Irap) sostenuta nell'anno 2024, (ultimo anno rendicontato) e le relative assunzioni rispettano i vincoli disposti dall'art.3 commi 5 e 5 quater del D.L. n.90/2014;
- che la spesa del personale (al netto dell'Irap) sostenuta nell'anno 2024, ultimo anno rendicontato, è uguale ad euro 12.631.867,82 e che quindi rientra nel limite del valore medio 2011, 2012 e 2013 pari ad euro 17.860.801,42;
- Che nell'anno 2024 e nei precedenti è stato pertanto rispettato l'obbligo di riduzione della spesa del personale, disposto dall'art.1, comma 557 della Legge 296/2006, rispetto al valore medio del triennio 2011/13;
- Che risulta inoltre rispettato il limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75 del 2017.

2) in riferimento alle capacità assunzionali a tempo indeterminato, che in base all'art. 3, commi da 5 a 5 sexies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 l'Ente determina la propria capacità assunzionale per il triennio 2024-2026 per nuovi contratti a tempo indeterminato, sempre entro i limiti alla spesa imposti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e, 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i seguenti parametri di spesa, corrispondenti al 100% del personale di ruolo cessato nell'anno precedente, oltre ai resti assunzionali del quinquennio 2024-2020, mentre le cessazioni programmate nelle annualità 2025-2026 vengono riportate nell'esercizio successivo, e, pertanto, per una spesa complessiva al lordo degli oneri riflessi, così determinata:

- anno 2025 euro 2.050.096,82
 - anno 2026 euro 2.062.055,72
 - anno 2027 euro 1.045.020,40
- che la spesa sostenibile su base annua, per l'anno 2025, è pari ad € 1.780.093,29;
 - che la spesa sostenibile su base annua, per l'anno 2026 è determinabile in € 661.589,77;
 - che la spesa sostenibile su base annua, per l'anno 2027 è determinabile in € 254.656,66.

3) in riferimento agli equilibri pluriennali del bilancio e della spesa sostenibile anni 2025-2026-2027,

viene attestato che attraverso l'attuazione del P.I.A.O. 2025-2027- Sezione 3: Organizzazione e capitale umano Sottosezione 3.6 di cui alla proposta di determinazione Reg. Settore 252/2025 R.G. N. 3633/2025 avente ad oggetto *“Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027”*.

AGGIORNAMENTO risultano garantiti gli equilibri annuali e pluriennali di bilancio.

Vista la sentenza n.7/2022/DELC Corte dei Conti sezioni Riunite in sede giurisdizionale;

Vista la Deliberazione n.121/2022/PAR della Corte dei conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

Vista la Deliberazione n.17/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

Vista la Sentenza Corte dei Conti, sez. Veneto n.15/2021 del 18/01/2021;

Richiamato l'art.1 comma 562 della Legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) il quale ha abrogato la disposizione di cui all'art.1 co.847 della legge 205/2017 (legge di Bilancio per il 2018) in base alla quale le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nei limiti del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, nonché la disposizione del secondo periodo dell'art.33 co.1 ter del D.L.34/2019;

Richiamato l'art. 3, comma 8, della L. 56/2019, che dispone: *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo I, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 ";*

Visto l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, che prevede *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.“;*

Visto il D.Lgs 165/2001;

Visto il D.L.80/2021 convertito con modificazioni in Legge 113/2021;

Visto il DPR n.81 del 24/06/2022;

Visto l'allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Vista la attestazione di regolarità procedimentale espressa in data 21/11/2025 ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21.05.2019, n.7 dal responsabile del procedimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 21/11/2025 dal dirigente del settore V ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30;

Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 21/11/2025 dal dirigente dei servizi finanziari dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato dall'art.h12 della L.R. 23.12.2000, n.30, e

dell'art..49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267;

Sulla base di tutto quanto sopra premesso, appurato, precisato, preso atto, considerato, richiamato, dato atto, verificato, visto

A S S E V E R A

il rispetto degli equilibri pluriennali dell'Ente, attraverso l'attuazione del P.I.A.O. 2025-2027- Sezione 3: Organizzazione e capitale umano Sottosezione 3.6: "*Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027. AGGIORNAMENTO*"

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 19 comma 8 della legge n. 448/2001, sulla sottosezione 3.6, Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2025-2027 Allegato 3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 di cui alla proposta di determinazione Reg. Settore 252/2025 R.G. N. 3633/2025 avente ad oggetto "*Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027. AGGIORNAMENTO*".

R A C C O M A N D A

Di porre in essere, in maniera tempestiva, **tutte** le procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato previste all'interno del PIAO al fine di dare attuazione ai principi e parità di accesso di cui all'art. 97 della Costituzione.

In connessione da remoto

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.Gioacchino GUGLIOTTA Presidente

Dott. Salvatore SARDO componente

Dott.Cesare TAJANA componente